

## Verbale di accordo

Gorizia, 30 luglio 2012, presso la sede dell'Assindustria di Gorizia, nell'ambito della procedura di riduzione del personale avviata da Karmak Spa ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 23.7.1991 n. 223, si sono incontrati:

- **KARMAK SPA** rappresentata da Cristina Riello, Gianfranco Sirna, Maria Maiorano e Luca Pio Guida
- **FILCAMS-CGIL Gorizia** in persona di Iliaria Costantini;

### Premesso che:

- A. la Società ha avviato con lettera del 23 luglio 2012 - che si intende qui integralmente richiamata - la procedura di riduzione del personale di cui all'art. 24 della Legge 23.7.1991 n. 223, per il licenziamento di n. 6 lavoratori occupati presso il cantiere navale della Committente "Fincantieri Spa" di Monfalcone (Go);
- B. come dettagliatamente indicato nella summenzionata lettera di apertura della procedura, la decisione di procedere al licenziamento collettivo di tali dipendenti è stata determinata dalla cessazione delle attività svolte presso il citato cantiere navale per effetto dalla insostenibilità economica della commessa;
- C. l'O.S. FILCAMS-CGIL, con fax del 24 luglio, ha richiesto l'incontro sindacale per procedere all'esame congiunto;
- D. la Società, nella stessa data del 24 luglio, ha convocato le Parti sociali al fine di esaminare le ragioni del dichiarato esubero;
- E. nell'ambito dell'incontro sindacale le Parti, dopo aver verificato l'inevitabilità della decisione di procedere al licenziamento collettivo di tutti i lavoratori in esubero, hanno raggiunto un accordo relativo alla gestione non conflittuale della risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti indicati.


### Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue:

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
- 2) le Parti si danno atto di aver esaurientemente analizzato le cause che hanno determinato l'eccedenza del personale. In particolare, sono state esaminate tutte le possibili alternative alla collocazione in mobilità del personale. Tuttavia, stante l'impossibilità di realizzare ricollocazioni - a causa dell'assenza di altri appalti sul territorio regionale e per il profondo stato di crisi in cui versa la Società - e valutata l'assenza delle condizioni necessarie per l'accesso ad altri ammortizzatori sociali, hanno convenuto sulla necessità di risolvere il rapporto di lavoro con n. 6 dipendenti occupati presso il cantiere navale della Committente "Fincantieri Spa" di Monfalcone (Go);

- 3) la risoluzione del rapporto di lavoro avverrà ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 223/91 applicando unicamente il criterio delle esigenze tecnico-produttive e organizzative per effetto della risoluzione del contratto di appalto alla data del 31 luglio 2012;
- 4) le Parti convengono che tutti i licenziamenti saranno intimati immediatamente al termine della procedura, e comunque non oltre 120 giorni dalla data odierna, con esonero dei lavoratori a prestare l'attività lavorativa durante il periodo di preavviso;
- 5) a seguito del licenziamento mediante l'applicazione del criterio indicato nel punto 4), subordinatamente alla rinuncia da parte dei dipendenti all'impugnazione del provvedimento da comunicare entro 50 dalla cessazione del rapporto di lavoro, la Società si impegna a corrispondere agli stessi lavoratori, al fine di evitare l'insorgere di una controversia e di favorirne l'esodo ai sensi dell'art. 12 della Legge 30 aprile 1969 n. 153, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, un importo lordo pari ad € 890,00;
- 6) il pagamento dell'importo previsto al precedente punto 5) avverrà successivamente all'intimazione del licenziamento e subordinatamente alla sottoscrizione di accordi individuali di transazione generale e novativa ai sensi degli artt. 1965 e 1975 c.c. relativi all'esecuzione nonché alla cessazione del rapporto di lavoro. Tali accordi si realizzeranno attraverso la sottoscrizione di verbali di conciliazione - nelle sedi individuate dagli artt. 410 e 411 c.p.c. - che prevederanno l'espressa rinuncia all'impugnazione del licenziamento. L'importo sarà liquidato, in unica soluzione, con il primo cedolino utile dalla sottoscrizione del summenzionato verbale di conciliazione unitamente a tutte le spettanze di fine rapporto;
- 7) le Parti dichiarano che, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 223/91 - come modificato dall'art. 1, comma 45, della Legge 28 giugno 2012 n. 92 - eventuali vizi della lettera di apertura della procedura si intendono sanati, ad ogni effetto di legge, con la sottoscrizione del presente accordo;
- 8) la Società:
- comunicherà alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla Provincia di Gorizia l'avvenuto accordo ed il contenuto dello stesso;
  - invierà alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla Provincia di Gorizia le comunicazioni ai sensi dell'art. 4, comma 9, Legge n. 223/91 - come modificata dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 - entro 7 giorni dall'intimazione dei licenziamenti;
  - verserà all'INPS, dedotti gli acconti già anticipati in data 24 luglio 2012, la somma indicata all'art. 5, comma 4, Legge n. 223/91.
- 9) le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso con esito positivo la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della Legge n. 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

P. KARMAK SPA  


P. FILCAMS-CGIL Gorizia  


ZCZC  
IGGO CO  
00100 SERVIZIOCALLCENTER

VIA  
34074 MONFALCONE

OGGETTO: RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO A SEGUITO DI PROCEDURA DI RIDUZIONE DEL PERSONALE. LEGGE N. 223/1991. IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI RIDUZIONE DEL PERSONALE, AVVIATA CON LETTERA DEL 23/07/2012 E TERMINATA CON ACCORDO SINDACALE - DI CUI SI ALLEGA COPIA - FIRMATO IN DATA 30/07/2012 CON L' O.S.L. FILCAMS - CGIL DI GORIZIA, LE COMUNICHIAMO LA RISOLUZIONE DEL SUO RAPPORTO DI LAVORO CON EFFETTO DALLA DATA DEL 01/08/2012, SALVO IL DIRITTO ALL' INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO.

IL LICENZIAMENTO AVVIENE PER EFFETTO DELLA CESSAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO LA COMMITTENTE FINCANTIERI SPA, CANTIERE NAVALE DI MONFALCONE (GO), CUI LEI E' ASSEGNATO E LA CONSEGUENTE CESSAZIONE DEI SERVIZI IN DATA 31/07/2012 LA INFORMIAMO CHE PROVVEDEREMO A INSERIRE IL SUO NOMINATIVO NELL' ELENCO DEI LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITA' E A DARNE COMUNICAZIONE AGLI ENTI COMPETENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART. 4, COMMA 9, LEGGE N. 223/1991. LE PRECISIAMO ALTRESI' CHE LE COMPETENZE DI FINE RAPPORTO VERRANNO EROGATE NON APPENA PREDISPOSTI I RELATIVI CONTEGGI. LA INVITIAMO A RESTITUIRCI PRONTAMENTE TUTTI I DOCUMENTI E BENI AZIENDALI ATTUALMENTE IN SUO POSSESSO. DISTINTI SALUTI. SEGUE RACCOMANDATA

KARMAK SPA

MITTENTE:  
KARMAK SPA  
VIA LIGURIA 20  
10099 SANMAUROTORINESE

Egregio Sig.

Via  
34074 – Monfalcone (Go)

Milano, 31 luglio 2012

Raccomandata uno

Anticipata a mezzo telegramma

**Oggetto: Recesso dal contratto di lavoro a seguito di procedura di riduzione del personale – Legge n. 223/1991.**

In relazione alla procedura di riduzione del personale, avviata con lettera del 23 luglio 2012 e terminata con accordo sindacale - di cui si allega copia - firmato in data 30 luglio 2012 con l'O.S.L. FILCAMS-CGIL di Gorizia, Le comunichiamo la risoluzione del Suo rapporto di lavoro con effetto dalla data del 1 agosto 2012, salvo il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.

Il licenziamento avviene per effetto della cessazione di tutte le attività svolte presso la Committente "Fincantieri Spa" – cantiere navale di Monfalcone (Go) - cui Lei è assegnato, e la conseguente cessazione dei servizi in data 31 luglio 2012.

La informiamo che provvederemo a inserire il Suo nominativo nell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità e a darne comunicazione agli Enti competenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 9, Legge n. 223/1991.

Le precisiamo altresì che le competenze di fine rapporto verranno erogate non appena predisposti i relativi conteggi.

La invitiamo a restituirci prontamente tutti i documenti e beni aziendali attualmente in Suo possesso.

Distinti saluti.

KARMAK SPA

